

Regione Lazio

DIREZIONE AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 luglio 2020, n. G08036

L.R. n. 17/95 - DGR n. 460/2018 Piano di prelievo in selezione della specie cinghiale (*Sus scrofa*) nei distretti VT1.1, VT1.2, VT1.3 e VT1.4 dell'Ambito Territoriale Caccia VT1 - stagione venatoria 2020-2021.

Oggetto: L.R. n. 17/95 – DGR n. 460/2018 Piano di prelievo in selezione della specie cinghiale (*Sus scrofa*) nei distretti VT1.1, VT1.2, VT1.3 e VT1.4 dell’Ambito Territoriale Caccia VT1 – stagione venatoria 2020-2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7 maggio 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G13963 del 16 ottobre 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia;

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: "Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4 concernente: "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente: "L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati", ed in particolare l'allegato 2 "Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: cinghiale";

DATO ATTO che la DGR n. 460 del 02/08/2018 disciplina nel dettaglio il procedimento per l'approvazione dei piani di gestione della caccia di selezione agli ungulati, tra cui la specie cinghiale e nell'Allegato 2, art. 2 dispone che il Piano di gestione faunistica e venatoria, è approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA;

VISTE le linee guida per la gestione degli ungulati, cervidi e bovidi pubblicato dall'ISPRA nel settembre 2013 che prevedono tempi di prelievo in deroga all'art. 18 della Legge 157/92, ai sensi del D.L. 30.09.2005 n. 203 art. 11 quaterdecies, convertito in legge 248/2005;

PRESO ATTO della proposta del Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord protocollo n. 0539360 del 19/06/2020, che a seguito dell'espletamento dell'istruttoria e previa acquisizione del parere favorevole dell'ISPRA nota prot. n. 26544 del 19/05/2020, propone ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 17/95 e della DGR n. 460 del 02/08/2018, di approvare il "Piano di prelievo in selezione della specie cinghiale (*Sus scrofa*) nei distretti VT1.1, VT1.2, VT1.3 e VT1.4 dell'Ambito Territoriale Caccia VT1 – dalla data di adozione del presente atto e comunque fino al 31 maggio 2021 come di seguito riportato:

Piano di prelievo in Selezione					
Distretto	Prelievo previsto in selezione	Maschi < 1 anno	Femmine < 1 anno	Maschi > 1 anno	Femmine > 1 anno
VT1.1	115	20	30	16	25
VT1.2	77	17	25	14	21
VT1.3	128	29	44	24	36
VT1.4	158	39	58	32	48
TOTALE	478	105	157	86	130

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare, nei distretti VT1.1, VT1.2, VT1.3 e VT1.4 dell'Ambito Territoriale Caccia VT1, il seguente Piano di prelievo in selezione della specie cinghiale (*Sus scrofa*), da attuarsi dalla data di esecutività del presente provvedimento al 31 maggio 2021:

Piano di prelievo in Selezione					
Distretto	Prelievo in selezione	Maschi < 1 anno	Femmine < 1 anno	Maschi > 1 anno	Femmine > 1 anno
VT1.1	115	20	30	16	25
VT1.2	77	17	25	14	21
VT1.3	128	29	44	24	36
VT1.4	158	39	58	32	48
TOTALE	478	105	157	86	130

2. Il Piano di prelievo deve essere eseguito nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni, in ordine alle modalità tecniche ed operative, contenute nella DGR n. 460/2018 e nel rispetto delle indicazioni contenute nel citato parere ISPRA, nonché delle principali prescrizioni di seguito richiamate:

- le operazioni di prelievo in selezione della specie cinghiale (*Sus scrofa*) dovranno rispettare nei Distretti il numero, la ripartizione fra sesso e classe di età come previsto nel piano di abbattimento e dovranno essere effettuate nei periodi sopra richiamati;
- il prelievo è consentito nella sola forma di appostamento con l'uso esclusivo delle armi consentite di cui all'art. 21 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018;
- la caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, ai sensi della L.R. 17/95, art. 34 comma 6;
- il prelievo di selezione è consentito soltanto ai cacciatori iscritti all'Albo regionale dei cacciatori di selezione (art. 6 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018);
- la giornata di caccia e i capi abbattuti vanno segnati sul tesserino regionale per il prelievo di selezione;

- il selettore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto l'apposita fascetta datario numerata fornita dall'ATC, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto di abbattimento (art. 19 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018);
- il cacciatore di selezione in caso di ritrovamento di carcasse di cinghiale deve darne immediata comunicazione all'Ambito Territoriale di Caccia allo scopo di sottoporre la carcassa al test diagnostico per la Peste Suina Africana.

3. L'ATC, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione, dovrà rendicontare all'Area Decentrata Agricoltura competente le risultanze del piano di gestione.

4. L'Area decentrata Agricoltura competente dovrà notificare il presente atto al Presidente pro tempore dell'ATC e dovrà trasmetterlo per conoscenza al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali e alla Polizia Provinciale territorialmente competenti.

Le operazioni di prelievo potranno essere eseguite compatibilmente alle prescrizioni previste per il contrasto alla diffusione dell'epidemia COVID-19.

Dato l'elevato rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana nel nostro Paese, l'ATC deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Piazza Luigi Concetti 3 - 01100 Viterbo.

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore
(Dott. Ing. Mauro Lasagna)